

Consiglio di Stato Sezione III

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 1091

Presidente: Frattini - Estensore: Santoleri

FATTO

1. Con il ricorso di primo grado il ricorrente, cittadino pakistano soggiornante in Italia, ha impugnato dinanzi al TAR per le Marche il provvedimento della Questura di Macerata del 31 ottobre 2014 di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciatogli il 21 aprile 2014, avente validità biennale.

Il TAR, con ordinanza 24 luglio 2015, n. 271, ha accolto l'istanza cautelare, ai fini del riesame, per violazione del contraddittorio procedimentale.

L'Amministrazione, in dichiarato adempimento dell'ordinanza del Tar, ha adottato il provvedimento del 17 agosto 2015, di conferma del precedente diniego.

Tale atto è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.

Il TAR ha disposto un ulteriore riesame: la Questura ha adottato un nuovo atto, datato 10 maggio 2016, di conferma dell'originario provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.

Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 17 giugno 2016, il ricorrente ha impugnato anche quest'ultimo provvedimento, lamentando la sostanziale mancata considerazione del suo apporto procedimentale, la carenza di motivazione ed istruttoria, con particolare riguardo alla mancata considerazione delle allegazioni relative al rapporto di lavoro di collaborazione domestica.

Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento dei tre provvedimenti impugnati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno chiedendone l'integrale riforma.

L'appellato non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza pubblica del 25 gennaio 2018 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato e va, dunque, accolto.

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha ottenuto in data 21 aprile 2014 il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avente validità biennale.

A sostegno della propria richiesta ha prodotto la seguente documentazione:

- la denuncia di un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del signor xxxxxxxxxxxxxxxx;
- il mod. CUD 2014 relativo ai redditi dell'anno 2013, pari ad euro 7.859, percepito per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta "xxxxxxxxxxxxx S.r.l." di

xxxxxxxxxxxxxx (MC).

In seguito ad indagini di polizia giudiziaria è emerso che tale società non aveva alcuna sede operativa né amministrativa, ma ciò nonostante aveva assunto negli anni dal 2011 al 2014 ben 129 lavoratori dipendenti, per la maggioranza extracomunitari.

La Questura ha poi accertato che anche il rapporto di lavoro domestico denunciato non risultava dalla consultazione della Banca Dati INPS, e che il CUD relativo ai redditi del 2013 non risultava presso la Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate.

La Questura ha quindi ritenuto fittizio il rapporto di lavoro alle dipendenze della "xxxxxxx S.r.l.", ritenendo falsa la documentazione prodotta dal cittadino straniero per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno; ha altresì rilevato che il reddito conseguito non sarebbe stato comunque sufficiente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ha pertanto revocato il permesso di soggiorno in quanto rilasciato in difetto di presupposti e sulla base di documentazione falsa.

2. Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo i provvedimenti impugnati viziati per difetto di istruttoria e di motivazione ed emessi in violazione del contraddittorio procedimentale.

3. Con il primo motivo di appello censura l'appellante la statuizione del primo giudice secondo cui, fino a quando il reato di false dichiarazioni non viene accertato dal giudice penale, l'Amministrazione non potrebbe tener conto dei comportamenti accertati e rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

La doglianza è fondata.

L'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 prevede che la presentazione di documentazione contraffatta o di false attestazioni a sostegno della richiesta di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

L'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 dispone, in via generale, la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false.

Il Legislatore non ha previsto un rapporto di pregiudizialità del processo penale rispetto all'esito del procedimento amministrativo: l'Amministrazione può procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e può, dunque, revocare il permesso di soggiorno ove abbia accertato la falsità della documentazione a prescindere dall'esito del procedimento penale.

Nel caso di specie, emerge chiaramente la fittizietà del rapporto di lavoro sia con la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - priva di sede amministrativa ed operativa -, sia con il successivo datore di lavoro domestico, non risultando il versamento di contributi per lo svolgimento di tale attività lavorativa.

La fittizietà del rapporto di lavoro costituisce, secondo la giurisprudenza della Sezione (sent. nn. 833/2018, n. 3182/2014 e n. 4203/2016), motivo sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo, a prescindere dagli aspetti di rilevanza penalistica.

4. In ogni caso - come correttamente dedotto nel secondo motivo di appello - oltre alla fittizietà del rapporto di lavoro sussiste anche l'insufficienza reddituale, ulteriore elemento che non consente il

rilascio del permesso di soggiorno.

5. L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, va riformata la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso di primo grado.

6. In mancanza di costituzione dell'appellato non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso di primo grado.

Nulla per le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.